

CONCORSI

Firmati i decreti (ritornati da Bruxelles senza modifiche) dei prossimi concorsi, infanzia, primaria e secondaria. Per tutti i concorsi in ottemperanza a quanto previsto dal D.L. 73/21 scatterà la riserva dei posti del 30% per ogni regione a favore di coloro che hanno almeno tre anni di servizio nell'ultimo decennio. A breve il bando della prima procedura della fase transitoria del Pnrr

AUMENTO STIPENDI SCUOLA Dicembre 2023

Dobbiamo ricordare che ad oggi l'ipotesi di Contratto 2019/21 sottoscritta il 14/7 scorso non è stata ancora firmata in via definitiva. Ogni insegnante potrebbe beneficiare di un incremento approssimativo di 200 euro al mese, soprattutto per coloro il cui stipendio annuo non supera i 35 mila euro. Inoltre la Legge di Bilancio 2024 introduce anche un taglio al cuneo fiscale che beneficerà i redditi medio-bassi che porterà insieme alla riforma delle aliquote IRPEF, un incremento annuale di 1298 euro, circa 110 euro al mese per i redditi di 27.500 lordi annui.

NUOVI COMPENSI ATTIVITA' AGGIUNTIVE

Con il nuovo Contratto sono stati stabiliti i nuovi compensi orari per le attività aggiuntive da liquidare con il Mof.

Personale docente: ore aggiuntive. recupero euro 55,00; di insegnamento euro 38,50; non insegnamento 19,50.

Personale ATA: operatori/collaboratori diurne 13,75, festive/notturne 18,70;

Assistenti: diurne 15,95, notturne/festive 20,90;

Dsga: diurne 20,35, festive/notturne 26,95

. CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI: INFORMAZIONE AL MIM

Si è svolto negli ultimi giorni del mese di ottobre al MIM l'incontro di informazione sindacale sulle prossime procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici. L'Amministrazione ha chiarito che la determinazione dei posti è stata fatta in considerazione del dimensionamento della rete scolastica, delle cessazioni e della mobilità interregionale secondo il vigente CCNL. Per quanto attiene alla tempistica l'avviso per il concorso straordinario è previsto a breve, grazie a una procedura semplificata, mentre per il bando del concorso ordinario, la cui emanazione coinvolge tre Ministeri, ci sarà bisogno di più tempo, con una previsione di pubblicazione entro dicembre.

Lo Snals Confsal ha chiesto di garantire la priorità alla mobilità interregionale sulle nuove assunzioni previste, anche tenendo conto che la percentuale ad essa destinata dovrà essere mantenuta al 100% nel nuovo CCNL. Abbiamo anche chiesto di velocizzare i tempi di emanazione degli avvisi. L'Amministrazione ha anche comunicato che il Ministro ha trasmesso alla Funzione Pubblica la nota per l'Atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL.

SNALS, STUDENTI NON SONO LAVORATORI

"Il sindacato sta puntando molto su formazione e sicurezza. Si deve partire dalla scuola dell'infanzia per inculcare la cultura della sicurezza. Formazione per i docenti è una formazione a tutto campo e cerchiamo di suggerire a chi di dovere che ci deve essere una trasversalità in tutte le discipline per creare una formazione completa e con la cultura sulla formazione e sulla sicurezza. Le aziende devono essere più controllate? Al ministero già ne abbiamo parlato a gennaio. Vogliamo che ci sia un registro di imprese, che ci siano tutte le carte in regola, che siano imprese che assicurano i nostri giovani durante il periodo di formazione. Gli studenti non devono essere assolutamente considerati lavoratori: sono lì sul posto a guardare, imparare, non a lavorare. Il sindacato ci tiene ad una formazione sul campo, ma che non deve essere lavoro attivo". Così Elvira Serafini, segretaria dello Snals, al congresso Confsal sulla cultura della prevenzione.

”)

TRASFERIMENTI 2024/25 Vincolo neoassunti

Il docente che ha avuto la nomina in ruolo dal 2023/24 deve restare nel tipo di posto e nella stessa classe di concorso per tre anni nella scuola di assunzione compreso l'anno di prova. Non è escluso presentare domanda di assegnazione provvisoria e in caso di soprannumero o esubero trasferito d'ufficio o a domanda condizionata anche se soddisfatto in una qualsiasi sede della provincia chiesta. Ricordiamo però che il vincolo non si applica ai docenti con disabilità o che siano assistenti di persone con grave disabilità (*coniuge, parte di un'unione civile, parente o affine entro il secondo grado; in caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado*). Inoltre vengono introdotte due nuove deroghe il ricongiungimento ai figli minori di 12 anni o, nei caregivers previsti dall'art. 42 D.L.vo 151/01 con la persona con disabilità da assistere che potranno presentare domanda di trasferimento interprovinciale.

Facciamo infine presente che è possibile dopo l'anno di prova accettare una supplenza per l'a.s. 2024/25, se inclusa nelle GPS o Gae, purché di durata annuale per tipologia di posto e/o classe di concorso diversi per i quali si abbia comunque titolo (art.13 c.5 D.lgs n. 59/17. Informazioni presso il sindacato.

andrebbe contro la ratio della legge 107/2015 e le disposizioni in essa contenute (la stessa, infatti, prevede la possibilità di impiegare i docenti dell'organico dell'autonomia, tenuto conto degli obiettivi di potenziamento da raggiungere), nonché contro le disposizioni contrattuali.

POTENZIAMENTO: ore di supplenza?

L'insegnante di potenziamento è sempre disponibile per la sostituzione? Premettiamo che i posti di potenziamento non sono stati istituiti per la sostituzione dei colleghi assenti. Il CCNL prevede però che *le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni*. Infatti i docenti possono essere utilizzati nella sostituzione dei colleghi assenti sino a 10 giorni, soltanto per le eventuali ore **non programmate nel PTOF**. Di conseguenza non è lecito destinare l'insegnante impegnato in un progetto orario su ore di potenziamento lasciarle e destinarlo alla sostituzione dei colleghi assenti. La mancata programmazione delle ore si può ritenere un fatto residuale, considerata la ratio della legge 107/15 e i compiti affidati dalla stessa al potenziamento dell'offerta formativa. Il nuovo contratto 2019/21 non sembra abbia variazioni apportate sull'argomento rispetto al contratto precedente. In caso di utilizzo delle ore di potenziamento soltanto per le supplenze, si andrebbe contro la ratio della legge 107/2015 e le disposizioni in essa contenute (la stessa, infatti, prevede la possibilità di impiegare i docenti dell'organico dell'autonomia, tenuto conto degli obiettivi di potenziamento da raggiungere), nonché contro le disposizioni contrattuali.

ATA - SPEZZONI ORARI

Nelle varie disponibilità di supplenza anche per il personale non docente ci sono spezzoni orari che non contribuiscono a costituire posto intero di 36 ore settimanali. Tali spezzoni possono essere assegnati a completamento? Inoltre ci si può chiedere quando si ha diritto al completamento orario? Ricordiamo che il diritto al completamento dello spezzone è sempre garantito. L'unico vincolo a tale completamento è quello che al momento della convocazione per le nomine **non vi fossero posti interi** e purché avvenga tra posti dello stesso profilo. Precisiamo che c'è la normativa ministeriale che fornisce indicazioni e le istruzioni per le supplenze per tutto il personale scolastico per l'a.s. 2023/24 ed è la circolare annuale del Mim n. 43440 del 19 luglio 2023. Concludiamo dicendo che l'articolo 7 del regolamento delle supplenze ATA afferma: *“Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine”*

ATA – OPERATORE SCOLASTICO

Nel nuovo ordinamento ATA l'ipotesi di CCNL prevede la classificazione del personale in quattro aree: "Funzionari a elevata qualificazione" nella quale confluiscono gli attuali Dsga e i Coordinatori amministrativi o tecnici – di fatto mai istituiti -; "Assistenti"; "Operatori" e "Collaboratori". L'operatore scolastico sarà una sorta di collaboratore scolastico con dei compiti aggiuntivi di assistenza non specialistica agli alunni con disabilità e di supporto ai servizi amministrativi e tecnici. Le disposizioni relative all'ordinamento del personale ATA entreranno in vigore dopo tre mesi dalla firma definitiva del CCNL. A quel punto il personale in servizio confluirà nel nuovo sistema di classificazione, in modo automatico, secondo quanto indicato nell'Allegato B al CCNL. Per il personale già incluso nelle varie graduatorie ATA l'ipotesi di CCNL contiene un'apposita disciplina di transizione dal vecchio al nuovo ordinamento, con le indicazioni per permanere nelle graduatorie e per transitare nelle nuove aree come quella degli operatori.

Con la mobilità verticale sarà possibile passare da un'area ad un'altra come nel caso del passaggio dall'area dei collaboratori a quella degli operatori. Siamo in attesa dell'aggiornamento delle Graduatorie di terza fascia ATA, atteso nel 2024, dunque per i nuovi ingressi saranno necessari titoli di accesso differenti rispetto a quelli finora noti.

DOCENTE TUTOR – QUALE RUOLO?

Siamo stati sollecitati a illustrare le competenze e le attività delle due nuove figure del docente tutor e orientatore.

- DOCENTE TUTOR

Nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado il compito principale del docente TUTOR è in sintesi, quello di seguire gli studenti nella loro crescita personale seguendoli e aiutarli a sviluppare le loro competenze, le loro attitudini e al raggiungimento dei loro obiettivi, inoltre aiutare ogni studente a creare un personale E-port-folio. Infine consigliare le famiglie nei momenti di scelta dei percorsi formativi avvalendosi del supporto della figura

dell'orientatore, raffina e integra i dati della piattaforma con quelli specifici raccolti nei differenti contesti territoriali ed economici mettendoli a disposizione delle famiglie e degli studenti.

- *DOCENTE ORIENTATORE*

Sempre nella scuola secondaria il docente ORIENTATORE dovrà seguire e favorire lo studente nelle scelte che dovrà fare in linea con la sua aspirazione, la sua potenzialità e i suoi progetti di vita tenendo conto dei diversi percorsi di studio e lavoro e delle varie opportunità offerte dai territori, dal mondo produttivo e universitario anche in sintonia con il collega Tutor. Dobbiamo precisare che questi compiti, non facili, dovranno essere affrontati non in forma "indipendente" ma rispettando l'autonomia dell'Istituto scolastico, le volontà espresse delle famiglie e quelle degli studenti stessi. Mah!?

Per l'impegno aggiuntivo di questi colleghi è prevista una propria retribuzione aggiuntiva che va da euro 1500 a 2000 lordo Stato per l'orientatore e da euro 2850 a un massimo di 4750 sempre lordo Stato.

Il tutto non sappiamo, in futuro, quale successo potrà avere queste iniziative ma certo è che sono un servizio e una attenzione in più agli studenti e alle loro famiglie.

Comunichiamo che il 7 novembre prossimo alle ore 12 si svolgerà un webinar del Ministero per fornire alle scuole chiarimenti relativi alle nomine del docente tutor e orientatore.

PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA

PER I DOCENTI NEOASSUNTI E PER I DOCENTI CHE HANNO OTTENUTO IL PASSAGGIO DI RUOLO NELL'A.S. 2023/2024

Si è svolto recentemente, presso la Direzione Generale per il personale scolastico del MIM, il confronto sulla bozza della nota in materia di periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nell'a.s. 2023-2024.

Lo Snals-Confsal ha ritenuto necessario evidenziare il problema di coloro che hanno già effettuato un periodo di prova poiché già assunti con un'altra procedura e chiedere all'Amministrazione di non pretendere la ripetizione del periodo di prova.

Per quanto riguarda il colloquio, nell'ambito del quale è svolto il test finale, la nostra delegazione si è raccomandata di attenzionare e monitorare la procedura affinché ne sia assicurata l'omogeneità su tutto il territorio nazionale

SVOLGIMENTO DELL'ANNO DI PROVA

Come è risaputo quando si ottiene la nomina a tempo indeterminato c'è l'obbligo di svolgere il cosiddetto "anno di prova" che ha una durata ben stabilita di servizio.

Ma non tutti sono però obbligati a svolgere l'anno di prova e sono gli insegnanti:

- che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT nello stesso grado di nuova immissione in ruolo.
- che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018.
- docenti già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l'anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado.
- che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell'ambito del medesimo grado.
- che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola.

Insegnanti invece obbligati a svolgere l'anno di prova:

- docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo.

- docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova.
- docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova.
- docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.
- docenti vincitori di concorso, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.
- docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all'articolo 59, da comma 4 a comma 9, del decreto legge 25/05/2021, n. 73. Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto a sostenere la prova disciplinare di cui al comma 7 del citato articolo 59.
- docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25/05/2021, n. 73.

LA SCUOLA E PRECARIATO

“La scuola non può funzionare con il 20 per cento di posti coperti da precari”.

“Tale situazioni viola le direttive europee sulla stabilizzazione del lavoro precario dal momento la stragrande maggioranza delle supplenze sono assegnate a precari con tre anni di servizio” (Serafini Snals Confasal).

Dalla nota informativa del Ministero dello scorso 20 settembre, si è rilevato che sono state attribuite 135.138 supplenze, di cui 40.561 supplenze annuali e 94.577 supplenze fino al termine delle attività didattiche (queste ultime sono destinate ad un incremento di 20.000-25.000 unità per effetto dell'aumento dei posti in deroga di sostegno in corso d'anno scolastico).

Ma la scuola italiana non può funzionare con il 20% di posti precari. Per lo Snals Confasal la soluzione è una sola: stabilizzare assumendo in ruolo su tutti i posti liberi, per garantire anche la necessaria continuità in particolare sul sostegno. Senza un piano straordinario di risorse non è possibile risolvere definitivamente il problema del precariato; occorre subito un investimento straordinario sugli organici docenti e ATA per eliminare, radicalmente, il lavoro precario e la mancanza di personale stabile. Su questo il sindacato è fortemente impegnato.

DOCENTE PROGETTO NAZIONALE 2023/24

Con nota del 30/10/23 n. 1194 è indetta la procedura di selezione per titoli e colloquio di n. 1 docente da destinare ai progetti nazionali di cui all'art. 1, comma 65, della legge 107/2015 presso la Direzione generale per l'attuazione delle politiche di comunicazione dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche.

Possono presentare istanza di partecipazione alla selezione tutti i docenti di ruolo che abbiano superato il periodo di prova e che possano essere sostituiti nella sede di titolarità a valere sul contingente regionale dei posti di potenziamento.

Ai sensi della normativa di cui in premessa il docente selezionato svolgerà un orario di lavoro settimanale pari a 36 ore; non è prevista la possibilità di servizio a orario parziale.

Le domande degli aspiranti interessati alla selezione, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato (file 202310161633) e sottoscritte, corredate da un dettagliato curriculum vitae in formato europeo, devono essere inviate, **entro e non oltre le ore 23,59 del 6 novembre 2023**, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC di questa Direzione generale drma@postacert.istruzione.it.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere esattamente riportato: **PROCEDURA DI SELEZIONE PERSONALE DOCENTE DA DESTINARE AI PROGETTI NAZIONALI PER L'ANNO**

TESSERAMENTO SNALS-Confisal

L'adesione al sindacato del personale di ruolo in servizio nella provincia avviene esclusivamente mediante sottoscrizione di delega.

L'iscrizione per contanti è ammessa per i supplenti temporanei, per aspiranti a supplenze e per il personale di ruolo in servizio in altra provincia e, eccezionalmente, per i pensionati.

Tale iscrizione è valida 12 mesi dalla data di adesione. Per le quote per l'iscrizione in contanti chiedere in Sindacato

Il versamento della quota può effettuarsi presso la sede sindacale o tramite bonifico: **IT43E0326815800052898267781 intestato a Segreteria Provinciale SNALS** di Taranto.

Agli iscritti in regola con il tesseramento, per contanti e/o per delega, è rinnovata l'assicurazione di RC e infortuni.

A tutti si rivolge l'invito ad utilizzare il telefono solo per brevi informazioni.

SNALS—CONFISAL

SEGRETERIA PROVINCIALE TARANTO

C.SO ITALIA 63/G

TEL. 0997302194—FAX 0997309411

MAIL — puglia.ta@snals.it

Web - www.snalstaranto.eu